

LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.102

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI

Così come modificata con Decreto Delegato n. 193 del 30 novembre 2021.

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 102 del 29 luglio 2013 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

LEGGE 29 LUGLIO 2013 N. 102

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI

Così come modificata con Decreto Delegato n. 193 del 30 novembre 2021.

Testo Consolidato

Art.1 (abrogato)

Art.2 (abrogato)

Art.3 (abrogato)

Art.4 (abrogato)

Art.5 (abrogato)

Art.6

(Modifica dell'articolo 403 bis del Codice Penale)

1. L'articolo 403 bis, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

“1. Chiunque fabbrica banconote o monete metalliche usando strumenti o materiali legali in violazione dei diritti e delle condizioni in ragione delle quali le autorità competenti possono emettere moneta senza accordo di queste ultime, è punito con la prigionia di quarto grado.”.

Art.7

(Modifica dell'articolo 6 del Codice Penale)

1. L'articolo 6, comma 1, del Codice Penale è così modificato:

“1. E' soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 374 ter, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 405.”.

Art.8

(Scambio di informazioni)

1. L'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, istituito ai sensi della Legge 29 luglio 2013, n.101, è il punto di contatto operativo per l'efficace scambio di informazioni con gli altri Stati, ed in particolare con le omologhe autorità di quei Paesi, in relazione alle fattispecie di reato introdotte e richiamate con la presente legge.

1 bis. Anche ai fini di cui al precedente comma e in relazione alle medesime fattispecie di reato, l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, avvalendosi della collaborazione delle preposte autorità di polizia, predispone le misure necessarie affinché:

a) le comunicazioni alle altre autorità competenti siano inoltrate senza indebito ritardo;

- b) le persone fisiche e giuridiche siano incoraggiate a comunicare senza indebito ritardo i sospetti di frode al fine di individuare, prevenire, indagare e perseguire con tempestività le fattispecie di reato introdotte e richiamate con la presente legge;
 - c) alle persone fisiche e giuridiche che hanno subito un danno in seguito ai reati di cui alla precedente lettera b) commessi mediante l'utilizzazione fraudolenta di dati personali, siano forniti:
 - i) dati, informazioni e consigli specifici su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione;
 - ii) un elenco delle istituzioni che si occupano specificatamente di diversi aspetti del reato connesso all'identità e del sostegno alle vittime;
 - d) siano istituiti strumenti unici di informazione online per facilitare, alle persone fisiche e giuridiche di cui alla precedente lettera c), l'accesso all'assistenza e al sostegno;
 - e) alle persone giuridiche vittime dei reati di cui alla precedente lettera b) siano fornite, senza indebito ritardo dopo il primo contatto con una autorità competente, informazioni circa:
 - i) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa al reato e il loro ruolo in tali procedure in quanto vittima;
 - ii) il diritto di ricevere informazioni sul caso;
 - iii) le procedure disponibili per presentare una denuncia se l'autorità competente non rispetta i diritti della vittima nell'ambito del procedimento penale;
 - iv) i referenti a cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
2. siano adottate azioni adeguate, anche attraverso Internet, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione e programmi di ricerca e d'istruzione per ridurre le frodi in generale, sensibilizzare il pubblico e ridurre il rischio che le persone diventino vittime di frodi.

Art.9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.